

# Anche per le società sportive solo pagamenti elettronici

L'agenzia delle entrate prescrive la tracciabilità dei movimenti di denaro oltre i 516 euro anche per le pro loco e quasi tutto il settore del no-profit

**E' vero che tutte le associazioni devono tracciare l'uso del denaro se superiore a 516,47 euro?**

L'agenzia delle entrate ha esteso l'obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie con sistemi di pagamento tracciabili, per importi eccedenti il limite di 516,47 Euro, a tutti i soggetti che applicano il regime speciale della legge 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e associazioni senza fini di lucro, associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro). L'opzione deve essere comunicata all'ufficio Siae competente per domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime forfettario. Successivamente bisogna comunicarla all'ufficio territorialmente



Anche per le società sportive è obbligatorio il pagamento elettronico

**Professionisti.it**  
Il primo network dei professionisti in Italia

In collaborazione con [www.professionisti.it](http://www.professionisti.it)  
numero verde 800901335  
e-mail: [info@professionisti.it](mailto:info@professionisti.it)

competente dell'agenzia delle entrate nella dichiarazione annuale Iva. Se nel periodo d'imposta si supera il limite di 25mila euro, il regime agevolato cessa automaticamente e dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito

oggettivo si passerà al regime ordinario.

Esistono agevolazioni: l'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e redazione dell'inventario e del bilancio, di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per

i compensi incassati, di fatturazione e registrazione (eccetto per sponsorizzazioni, cessione diritti radio-Tv e pubblicità); l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva e la determinazione forfettaria dell'Iva; il reddito imponibile è determinato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'Iva) conseguiti nel periodo di imposta e a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali. La legge ha fissato, limitatamente per le associazioni sportive dilettantistiche, un limite pari a Euro 516,47 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell'associazione o da essa effettuato dovrà transitare attraverso il suo conto corrente, al fine di ottenere una certificazione del movimento.

**Franco Alessio**  
dottore commercialista

**DIRITTO**

**Tagli allo stipendio di chi arriva tardi**

**Al lavoratore ritardatario può essere ridotto lo stipendio?**

La Cassazione ha trattato il caso di un lavoratore delle Poste che non rispettava l'orario di lavoro stabilito e per questo aveva subito una riduzione della retribuzione mensile. Si giustificava sostenendo che il tempo del ritardo veniva recuperato prestando il proprio servizio oltre l'orario prestabilito e, sulla scorta di tale considerazione, aveva richiesto la restituzione delle somme trattenute dal datore di lavoro. In ordine alla condanna del lavoratore alla restituzione della somma percepita per l'orario non osservato, la Corte territoriale aveva ritenuto che il recupero da parte del lavoratore non valeva a riconoscergli la relativa retribuzione, stante l'inutilizzabilità della prestazione svolta oltre l'orario. La Cassazione ha poi chiarito che «l'osservanza dell'orario di lavoro stabilito costituisce obbligo del lavoratore disciplinatamente sanzionabile». Per cui correttamente il datore di lavoro sottrae dalla retribuzione l'ammontare relativo alla prestazione non effettuata.

**Anna Maria Ghigna**  
avvocato

**FISCO**

**Le semplificazioni del "forfettario"**

**Quali sono le semplificazioni fiscali del regime forfettario?**

Il regime prevede semplificazioni in materia di imposte dirette, Irap e Iva. Vi è l'obbligo di conservare i documenti emessi o ricevuti ma non vi è obbligo di registrazione quindi di tenuta dei registri (ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva), né di presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale Iva.

I soggetti forfettari non sono sostituiti di imposta e nei loro confronti non si applicano ritenute. Sono tenuti però a indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l'ammontare degli stessi redditi corrisposti. Affinché i loro compensi non vengano assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, è necessario rilasciare al proprio sostituto la consueta dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto a imposta sostitutiva. Non sono tenuti alla compilazione dei modelli per gli studi settore.

**Fabio Ferrara**  
dottore commercialista

Centro per l'Impiego di Vigevano  
Via Vincenzo Boldrini, 1 - 27029 Vigevano  
Telefono 0381 70290 - 690606 -  
E-mail [vigevano@formalavoro.pv.it](mailto:vigevano@formalavoro.pv.it)

CERCASI:

Centro per l'Impiego di Voghera  
Via del Popolo 42 - 27058 Voghera  
Telefono 0383 644527 - 644.529 - 644.532 -  
E-mail [voghera@formalavoro.pv.it](mailto:voghera@formalavoro.pv.it)

CERCASI:

**Progetto lavoro:** offriamo progetto di affitto azienda alimentare (supermercato con banchi specializzati in Macelleria, Salumeria, frutta e verdura).

**Cerchiamo**  
un gruppo di sei persone possibilmente